

STATUTO DELLA SOCIETA'

**"Consorzio per la realizzazione del Centro Servizi Multisetoriale e Tecnologico Soc.
Cons. a R.L."**

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita fra l'"Università degli Studi di Brescia", la "Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia", il "Comune di Brescia", la "Provincia di Brescia" una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione di **"Consorzio per la realizzazione del Centro Servizi Multisetoriale e Tecnologico Soc. Cons. a R.L."**.

ART. 2

OGGETTO

La società consortile non ha fini di lucro e non può quindi distribuire ai soci utili che - se prodotti - dovranno essere reinvestiti nelle iniziative che formano oggetto dell'attività della società consortile.

Essa ha per oggetto:

- la gestione in forma diretta o indiretta a mezzo dell'opera di terzi e/o di uno o più dei soggetti consorziati, del compendio denominato "Centro Servizi multisetoriale e tecnologico", realizzato in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto il 6.10.2000 dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia, dal Comune di Brescia, dalla CCIAA di Brescia e dall'Università degli Studi di Brescia;
- il compimento di tutte le attività funzionali alla gestione del suddetto "Centro Servizi multisetoriale e tecnologico" e/o con essa comunque connesse ivi comprese l'assunzione di finanziamenti e l'eventuale concessione di garanzie;
- la promozione di iniziative nel cui ambito si realizzi la collaborazione tra Università, enti locali, organizzazioni rappresentative di interessi economici delle imprese, enti privati che possano favorire la crescita e lo sviluppo sul territorio di centri di eccellenza nel settore della ricerca applicata, dello sviluppo competitivo e dell'innovazione tecnologica.

La società potrà inoltre compiere - nei limiti e nelle forme di legge - ogni altra operazione industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare che sarà ritenuta necessaria ed utile per il raggiungimento dello scopo sociale - con esclusione delle attività riservate ad iscritti in appositi albi e/o elenchi - nonchè assumere, nei limiti e nelle forme consentite dalla legge, partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

ART. 3

SEDE

La società ha sede in Brescia.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e/o rappresentanze in altre località.

ART. 4

DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore (se nominati), per tutti i rapporti con la società, s'intende quello risultante dal Registro delle Imprese.

ART. 5

DURATA

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ART. 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 3.207.000,00 (tremilioni duecentosettemila/00).

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

ART. 7

SOCI

Oltre ai soci costituenti, potranno essere soci enti pubblici ovvero enti privati che svolgano attività compatibile con quella dell'oggetto sociale consortile.

E' in ogni caso esclusa la partecipazione di persone fisiche.

ART. 8

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART. 9

TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI

I trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi sono soggetti alla seguente disciplina.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore di altri soci. Il trasferimento di quota deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria dei soci con il voto favorevole dei tre quarti del capitale e, in caso di alienazione a titolo oneroso, ha luogo solo dopo l'offerta agli altri soci, i quali hanno prelazione nell'acquisto a parità di condizioni con terzi.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro

quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci.

Ogni socio interessato all'acquisto dovrà far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata inviata non oltre novanta giorni dalla data risultante dal timbro postale di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. La prelazione dev'essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile i soci potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione; in mancanza della suddetta indicazione, la comunicazione sarà considerata priva di effetti.

Qualora il prezzo o corrispettivo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. Il Collegio arbitrale stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la partecipazione, previa autorizzazione dell'assemblea, è liberamente trasferibile a condizione che:

- la cessione si perfezioni entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione;
- il prezzo o il corrispettivo di cessione non sia inferiore a quello specificato nella comunicazione di cui sopra;
- l'eventuale cessionario sia quello indicato nella summenzionata comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.7 che esclude la partecipazione di persone fisiche alla compagine sociale.

ART. 10
OBBLIGHI DEI SOCI

I soci si obbligano, oltre ad adempiere a quanto previsto dalla Legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto a versare il contributo annuo per l'esercizio dell'attività consortile. Il contributo dovrà essere di norma proporzionale alle quote sottoscritte da ciascun socio, fatta salva diversa disposizione motivata del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma secondo, c.c..

ART. 12

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci devono essere adottate col metodo assembleare.

In tutti i casi il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale all'entità della sua partecipazione al capitale.

ART. 13

DECISIONI DEI SOCI: METODO ASSEMBLEARE

CONVOCAZIONE

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, l'organo amministrativo convoca l'assemblea con avviso trasmesso ai soci con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nell'avviso può essere fissato anche il giorno per l'eventuale seconda convocazione, purchè diverso e successivo a quello della prima.

ASSEMBLEA TOTALITARIA

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ASSEMBLEA IN AUDIO-VIDEO CONFERENZA

L'assemblea si potrà tenere, anche in più luoghi, siano essi contigui o distanti, purchè questi luoghi siano tra loro audio e/o video collegati e con l'osservanza delle seguenti

condizioni (che dovranno constare dai relativi verbali):

- che vengano indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea (salvo che questa sia totalitaria) i luoghi audio - video collegati nei quali gli aventi diritto a partecipare all'assemblea potranno affluire;
- che il soggetto verbalizzante ed il Presidente dell'assemblea si trovino in un medesimo luogo;
- che sia possibile per il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo dell'ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dei lavori assembleari, constatare e proclamare i risultati di ciascuna votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire in modo adeguato ed immediato gli eventi oggetto della sua attività di verbalizzazione;
- che sia possibile per gli intervenuti partecipare in modo adeguato ai lavori dell'assemblea, anche se da diversi luoghi tra loro audio e/o video collegati, ascoltando, intervenendo e partecipando alle votazioni simultanee sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

Possono intervenire all'assemblea ed hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese.

Ogni socio che abbia diritto d'intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona anche non socia, fermi eventuali limitazioni e divieti di legge.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, da altra persona eletta di volta in volta dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con la maggioranza assoluta dei votanti, calcolata senza tenere conto degli astenuti.

E' considerata straordinaria esclusivamente l'assemblea che delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo/statuto, sullo scioglimento e liquidazione della società e sulle operazioni di cui all'art. 2479 n. 5 cod.civ..

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

La deliberazione di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione richiede tuttavia il voto favorevole dei tre quarti del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 14

AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della società può essere affidata alternativamente ad un Amministratore Unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione il cui numero di consiglieri non può essere superiore a cinque, compreso il Presidente.

La nomina dei consiglieri dovrà comunque rispettare le norme in materia di rappresentanza di genere degli organi collegiali.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

La cessazione dei suddetti soggetti dalla carica e la loro sostituzione sono regolate dalla legge.

L'organo amministrativo ha tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e la straordinaria gestione della società avendo il potere di compiere tutti gli atti, nonché di concludere tutti gli affari per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione solamente di quelli che per legge o Statuto spettano esclusivamente all'Assemblea.

Spetta all'organo amministrativo determinare l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi posti a carico dei soci ai sensi dell'art. 10. Le delibere di cui ai precedenti commi saranno comunicate ai soci consorziati entro il mese di ottobre di ogni anno, a valere per l'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri attribuitigli, in quanto delegabili ai sensi di legge, ad uno o più Amministratori Delegati; la firma e la rappresentanza sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, ed ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega loro conferita.

La carica di Consigliere delegato è cumulabile con quella di Presidente del Consiglio stesso.

L'Organo Amministrativo, ha la facoltà di nominare direttori tecnico-amministrativi, scegliendoli anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri e il compenso, nonché procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti e *ad lites*; gli stessi poteri hanno gli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

ART. 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente del Consiglio di Amministrazione è di diritto il Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi di Brescia.

Tra i consiglieri l'assemblea può nominare uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio di amministrazione può eleggere uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri all'atto della nomina, nei limiti previsti dalla legge.

Il Presidente può nominare - di volta in volta o anche a tempo indeterminato - un Segretario, anche esterno, per la redazione e la firma dei verbali delle riunioni.

Ogni riunione del Consiglio di Amministrazione viene convocata mediante avviso trasmesso con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se d'urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove purchè in Italia.

Il consiglio è convocato tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando

ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti con indicazione delle materie da trattare.

La partecipazione degli Amministratori al Consiglio è atto doveroso e la loro assenza ingiustificata per tre sedute consecutive è causa di decadenza dall'ufficio.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono valide ed efficaci se assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità di voti prevarrà la determinazione per la quale abbia votato il Presidente.

Il voto è palese e non può essere dato per rappresentanza.

Le adunanze e le deliberazioni assunte saranno valide anche in mancanza di formale convocazione, quando intervengano tutti i Consiglieri nonché tutti i componenti effettivi dell'eventuale Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio possono essere tenute in audio e/o videoconferenza alle seguenti condizioni (delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali):

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende dimissionario ed in carica solo per l'ordinaria amministrazione e si dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea con ogni urgenza per la nomina dell'intero Consiglio.

Quando sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione ogni decisione potrà altresì essere adottata, a maggioranza assoluta dei componenti, anche mediante consultazioni scritte o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori; la relativa documentazione è conservata dalla società.

ART. 16

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

All'organo amministrativo ed ai suoi componenti compete il solo rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della sua funzione mentre non spetta alcun compenso per l'incarico.

ART. 17

ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare l'organo di controllo o un revisore; la nomina dell'Organo di controllo o del revisore è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c..

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un Collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. La nomina dell'organo di controllo dovrà comunque rispettare le norme in materia di rappresentanza di genere degli organi collegiali.

In caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le norme in materia di collegio sindacale per le società per azioni.

L'organo di controllo, e il revisore, se nominato, devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale per le

società per azioni.

All'atto della nomina, i soci determinano il compenso dell'organo di controllo per l'intera durata del suo ufficio.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero dall'organo di controllo, ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto in materia di consiglio di amministrazione.

In alternativa, a sensi dell'art. 2477 c.c., la revisione legale dei conti può essere esercitata da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

ART. 18

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

I soci approvano il bilancio di esercizio entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure - quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364, ultimo comma, c.c. - entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 19

UTILI

Gli utili netti annuali di gestione risultanti dal bilancio di esercizio approvato dall'assemblea, al netto di eventuali perdite di precedenti esercizi e della quota da destinare a riserva legale - non possono essere distribuiti e saranno destinati a riserva statutaria.

ART. 20

SCIoglimento

La società consortile si scioglie per decorso del termine di durata, per deliberazione dell'assemblea generale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consorziati nonché per le cause previste dalla legge.

L'assemblea stabilisce, in conformità a quanto previsto dall'art. 2487 c.c., le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e compenso. L'eventuale avanzo di liquidazione dovrà essere destinato in conformità alla natura consortile della società.

ART. 21

CLAUSOLA CONCILIATIVO-COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, potrà essere sottoposta a mediazione, presso l'Organismo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia (MEDIATIONE ADR COMMERCIALISTI BRESCIA) secondo il suo regolamento, qui richiamato integralmente, ed eventuali successive modificazioni.

Il regolamento avrà valore prevalente su ogni diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti.

Nell'eventualità che le parti non ritengano di esperire il tentativo di mediazione o che il tentativo pure attivato non abbia avuto buon fine, la controversia sarà deferita su istanza di parte ad un collegio arbitrale, composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Sono soggette alla disciplina dettata dalla presente clausola anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Gli arbitri nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale o in altro luogo che il Collegio individui come confacente, in accordo con le parti.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Il collegio arbitrale deciderà in forma vincolante anche in ordine alle spese dell'arbitrato.

La soppressione o anche modificazione della presente clausola compromissoria è disciplinata per rinvio all'art. 35 D.Lgs. 5/2003.

ART. 22

CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

I soci che non partecipano all'amministrazione possono esercitare il loro diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione secondo le modalità qui di seguito indicate:

- l'accesso ai libri e documenti dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni a mezzo lettera raccomandata e compiuto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio;
- gli eventuali consulenti esterni dovranno essere professionisti iscritti all'ordine il cui nominativo dovrà essere indicato nella lettera;
- le risultanze dell'esame dei libri e documenti non potranno essere nè divulgate nè utilizzate a fini concorrenziali;
- dell'esame dei documenti e delle scritture, che andrà compiuto in locale appositamente adibito e con riferimento solo alla persona previamente segnalata, andrà redatto verbale.

ART. 23

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti che regolano la materia.